

del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « Innesco Strada statale n. 3-bis ad Acquasparta innesto Strada statale n. 3 a Spoleto » della lunghezza di km. 24+000 (di cui km. 10+835 in provincia di Perugia e km. 13+165 in provincia di Terni), compresa al n. 48 del predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 3-bis ad Acquasparta innesto Strada statale n. 3 a Spoleto » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 418 « Spoletina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 48

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

Classificazione tra le statali di una strada denominata Strada statale n. 408 « di Monteverchi », in provincia di Siena e Arezzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada Siena-Valle del Bozzone-Valle d'Arbia-Gaiole in Chianti-Cavriglia-Monteverchi (innesto Strada statale n. 69 « di Valdarno »), della lunghezza complessiva di km. 47, di cui 35+800 in provincia di Siena e 11+200 in provincia di Arezzo, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali di Siena ed Arezzo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Siena-Valle del Bozzone-Valle d'Arbia-Gaiole in Chianti-Cavriglia-Monteverchi », della lunghezza di km. 47+000 è classificata statale con la denominazione Strada statale n. 408 « di Monteverchi ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 15

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1963.

Determinazione delle modalità di conferimento e di conferma delle borse di studio annuali o pluriennali per l'anno scolastico 1963-64.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, col quale è stabilito lo stanziamento della somma di L. 6000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, allo scopo di consentire, mediante l'assegnazione di borse di studio, ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sull'istituzione e ordinamento della Scuola media statale, derivante dalla trasformazione della preesistente scuola media, della scuola secondaria di avviamento professionale e di ogni altra scuola secondaria ed artistica di I grado;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, secondo quanto previsto dal terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle predette borse annuali o pluriennali;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6000 milioni a disposizione per l'anno scolastico 1963-64, per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica e di completamento dell'obbligo, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è così suddivisa:

a) L. 2400 milioni da destinare a borse di studio per gli alunni delle prime classi delle scuole medie istituite con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e delle classi residuali delle scuole di avviamento professionale, del 1° triennio delle scuole d'arte, del corso inferiore degli istituti d'arte e del 1° triennio dei conservatori di musica e dei licei musicali;

b) L. 3600 milioni da destinare a borse di studio per gli alunni dei ginnasi-licei, dei licei scientifici, degli istituti magistrali, delle scuole di magistero professionale per la donna, dei licei linguistici, degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole magistrali, dei licei artistici, del biennio superiore della scuola d'arte, del corso superiore degli istituti d'arte, dei conservatori di musica e licei musicali dal 4° all'ultimo anno di corso.

Nella tabella A annessa al presente decreto le somme suindicate sono ripartite fra le singole Province. A tali somme vanno aggiunte le somme residue nel concorso per il 1962-63.

La misura unitaria delle borse è:

1) di L. 60.000 per gli alunni delle scuole di cui alla lettera a);

2) di L. 110.000 per gli alunni dei ginnasi, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, degli istituti professionali, del corso superiore delle scuole d'arte e degli istituti d'arte, del 4° e 5° anno dei conservatori di musica e dei licei musicali, nonché dei primi due anni dei licei scientifici, degli istituti ma-